

TI_GERICHTE 34.2002.4 vom 5. Juni 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-06-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_34.2002.4

FR: TI_GERICHTE 34.2002.4 du 5 juin 2002

IT: TI_GERICHTE 34.2002.4 del 5 giugno 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 22

consid. 3b; SZS 1995 pag. 139 consid. 3a). In proposito, la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di precisare che non è determinante la perdita di sostentamento effettiva. Decisivo è per contro che il diritto agli alimenti della donna divorziata si evinca espressamente dalla sentenza di divorzio o dalla convenzione sugli effetti accessori omologata dal giudice. Prestazioni alimentari più alte versate spontaneamente dal coniuge divorziato - e, quindi, anche alimenti erogati oltre la scadenza stabilita dal giudizio di divorzio - non sono per contro determinanti (SZS 1995 pag. 91 e 139; cfr. anche Stauffer, Die berufliche Vorsorge, Serie: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1996, pag. 22 seg.). Né lo sono importi a titolo di contributi versati prima della pronuncia del divorzio, segnatamente durante la procedura giudiziale o durante la separazione di fatto (SZS 1995 pag. 136). Inoltre, diversamente che per l'analogia regolamentazione di cui all'art. 23 cpv. 2 LAVS - per la quale per fondare un diritto ad una rendita vedovile dell'ex coniuge divorziato bastano alimenti versati limitatamente nel tempo -, nella LPP, dove viene maggiormente sottolineato il citato principio della perdita di sostegno, l'assegnazione della prestazione vedovile alla moglie divorziata presuppone l'attribuzione di una rendita alimentare a vita (cfr. SZS 1995 pag. 91 e, implicitamente, pag. 135 e 139; cfr. anche Stauffer, op. cit., pag. 23). 2.4. Nel caso in esame, mentre non è contestato che _____, nata nel 1948, nel 2001, alla morte del suo ex marito, aveva più di 45 anni e che il matrimonio è durato più di dieci anni, controverso è l'adempimento dell'ulteriore presupposto legale e regolamentare per il riconoscimento della pretesa rendita vedovile quale è il diritto ad un contributo alimentare vitalizio stabilito giudizialmente nel senso voluto dall'art. 20 cpv. 1 OPP2 e dall'art. 34 cpv. 5 Statuti _____. Ora, esaminata la documentazione all'inserto, tale requisito non può considerarsi assolto. La convenzione sugli effetti accessori al divorzio omologata dalla sentenza dell'11 novembre 1993 del Pretore di _____ prevede in effetti che _____ era tenuto a versare all'attrice contributi alimentari solo sino all'anno 2000. Conformemente alla cifra 2.1. della medesima convenzione il versamento oltre tale scadenza dipendeva invece da una comprovata situazione di bisogno della beneficiaria e da una relativa decisione di modifica del pretore (cfr. doc. _ e consid. 1.1). In proposito, l'attrice adduce tuttavia che l'ex marito aveva continuato, anche dopo la fine del 2000, a versarle gli alimenti, e questo sino al momento della sua morte, avvenuta il _____ 2001. Questo fatto dimostrerebbe la sua volontà di volervi provvedere vita natural durante (cfr. VI). Tale allegazione non può tuttavia modificare l'esito della presente

vertenza, posto come per la suesposta giurisprudenza federale determinante per il diritto alla prestazione controversa è l'obbligo contributivo stabilito nella sentenza di divorzio. In merito, il TFA ha già avuto modo di ribadire tale principio motivandolo con esigenze d'ordine amministrativo. In effetti, il riferimento al diritto ad una pretesa alimentare scaturente dalla sentenza di divorzio consente la definizione delle prestazioni per i superstiti senza dovere effettuare accertamenti dispendiosi e spesso poco praticabili sui contributi di mantenimento versati effettivamente. Solo ponendo tale esigenza la procedura amministrativa risulta notevolmente snellita, è garantita la sicurezza del diritto e possono venir limitati gli abusi (cfr. SZS 1995 pag. 139 seg.). Di transenna si rilevi che tale prassi può in qualche modo suscitare perplessità nella misura in cui di fatto costringe coppie divorziate a promuovere procedure giudiziarie finalizzate al cambiamento dell'assetto alimentare stabilito nella sentenza di divorzio anche quando tra di loro non vi sono disaccordi in punto ad una modifica dei rispettivi obblighi e diritti. In una pronuncia del 1994 la Corte federale ha invero riconosciuto tale aspetto, non ritenendolo tuttavia di portata sufficiente per una modifica della giurisprudenza, la quale, oltre a fondarsi sull'esplicito tenore dell'art. 20 OPP2, si giustifica alla luce delle esigenze di praticabilità e di sicurezza del diritto già menzionate (SZS 1995 pag. 141 consid. 3d). Nel caso presente, come si è visto, conformemente al punto 2.1. della convenzione omologata giudizialmente, l'eventuale proroga dell'assetto alimentare oltre la fine dell'anno 2000 avrebbe dovuto essere oggetto di una decisione del Pretore, pronuncia quest'ultima che nella specie fa tuttavia difetto. Ne discende che l'attrice non può validamente sostenere una perdita di sostegno ai fini dell'attribuzione di un rendita per vedove, considerato come il relativo diritto ad una pensione alimentare, oltre la fine dell'anno 2000, non è direttamente deducibile dal giudizio pretorile. 2.5. Ne discende che a ragione la Cassa ha negato la prestazione vedovile a _____, la cui petizione, in quanto infondata, deve pertanto essere respinta. 2.6. L'istituto di previdenza convenuto ha postulato l'attribuzione di ripetibili (Doc. _). Ora, il tema della rifusione delle ripetibili non è regolato dalla LPP. L'art. 73 cpv. 2 LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta d'ufficio i fatti. Il principio, enunciato sia dall'art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS (estensibile all'AI, PC, IPG, AF contadini di montagna) sia dall'art. 108 cpv. 1 lett. g LAINF, secondo cui il ricorrente vittorioso ha diritto a ripetibili, non può essere applicato per analogia in materia di LPP. E neppure, per costante giurisprudenza (DTF 114 V 228ss, 112 V 111 con riferimenti), il diritto a ripetibili può essere dedotto dall'art. 4 CF così come non è deducibile dall'art. 6 CEDU. Spetta ai cantoni prevederlo. Vi ha provveduto, nel Ticino, la Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni, che prevede il "diritto nella misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle spese di patrocinio". Il diritto è dunque riservato, analogamente alle norme di diritto federale sopraccitate, al solo ricorrente. Il motivo di questo privilegio è esposto dal TFA in DTFA 7 dicembre 1989 in causa D.W., pubblicata in RAMI 1990 U 98 p. 195 a proposito dell'art. 108 LAINF, precisando che scopo della norma è di consentire all'assicurato, spesso socialmente debole, di far valere in giustizia le sue pretese a prestazioni assicurative senza esserne trattenuto dal timore di dover sborsare, in caso di soccombenza, un'indennità alla controparte. Motivi analoghi presiedono all'esclusione del diritto a ripetibili a favore di organismi adempienti funzioni di diritto pubblico, sancito dall'art. 159 cpv. 2 OG in fine (DTF 112 V 49). In materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato all'assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa. Per

contro, l'assicuratore che vince la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (SZS 2001 pag. 174; DTF 112 V 356, STCA del 9 marzo 1992 in re F.P. c/S. SA; per le eccezioni vedasi: DTF 112 V 362, RAMI 1992 pag. 164). Ne discende che la Cassa, ancorché vittoriosa in causa, non ha diritto al rimborso di spese ripetibili.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.